



REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI CRITERI E MODALITA' PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SVOLTA DAL CONSORZIO E PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 92, COMMA 5, D.LGS. 12 APRILE 2006 N.163 E SS.MM.II. COME RECEPITO CON L.R. N.12/2011

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la ripartizione dell'incentivo economico previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 92 dei D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. come recepito con l.r. n.12/2011, esso è applicabile alle attività progettuali rilevanti del Consorzio attinenti i "Sistemi" e gli "Agglomerati" del S.I.I. nell'hinterland catanese e/o altre attività di elevato contenuto tecnologico-organizzativo-professionale, da finanziarsi con importanti partecipazioni di cofinanziamento pubblico o comunque rientranti nella fattispecie di "Progetto Speciale".
2. Il fondo di cui al comma 5 dell'articolo 92 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. come recepito con l.r. n.12/2011, inerente la progettazione di interventi, è riferito a tutte le fasi della progettazione ma, comunque, ai soli interventi effettivamente approvati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.

Art. 2 - Definizione delle prestazioni

1. Per opere e lavori si intendono tutti quegli interventi definiti "lavori" dall'articolo 3, comma 8, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. come recepito con l.r. n.12/2011 e cioè le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere attinenti il S.I.I. nell'ambito territoriale ottimale di Catania.
2. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento le varianti ai progetti di lavori, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
3. Le prestazioni possono comprendere anche la redazione di Progetti Speciali (es. progetto conoscenza).
4. Per atto di pianificazione comunque denominato si intende, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, ogni progetto di pianificazione attinente al S.I.I. nell'ambito territoriale ottimale di Catania previsto dalla legge, sia grafico che normativo, che disciplini e regolamenti l'assetto del servizio idrico integrato e la cui adozione o approvazione sia di competenza del Consorzio ATO Acque Catania.

Art. 3 - Natura dei progetti e degli atti di pianificazione

1. I progetti di lavori o servizi da ammettere all'incentivazione devono avere i caratteri definiti dall'art. 93, commi da 3 a 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito con l.r. n.12/2011, ed in particolare devono essere corredati degli elaborati progettuali inerenti le singole categorie d'opere previste nel progetto stesso ai sensi della vigente normativa, fermo restando la facoltà del RUP di modificarne i requisiti ai sensi dell'art.93 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
2. I progetti dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria appaltati su unico livello da ammettere all'incentivazione devono avere i caratteri definiti dall'art 93, comma 2, dei D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito con l.r. n.12/2011, ferma restando



l'obbligatorietà dei requisiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

3. Per gli interventi, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica esclusivamente su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del Codice, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 1.000.000 euro e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente, non siano destinati all'acquisizione di pareri mediante conferenza di servizi e non prevedano procedure espropriative che non siano già definite.
4. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportano un aumento superiore al 5 per cento dell'importo originariamente posto a base di gara e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 132, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. come recepito con l.r. n.12/2011.

Art. 4 - Calcolo fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici la percentuale effettiva del fondo, nel limite massimo del 2%, va calcolata di volta in volta sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto dell'I.V.A., con i criteri previsti nella tabella "A".
2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Il fondo di cui al comma 1 è inserito nel quadro economico dell'opera o dei lavoro da realizzare con la dicitura "Incentivo art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito con l.r. n.12/2011".
4. Contestualmente alla programmazione della redazione di Piani da sottoporre all'Assemblea consortile per l'adozione di atti di pianificazione di competenza dell'Ente, viene costituito, con separato provvedimento di competenza del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente, un fondo pari al 30% della tariffa professionale prevista per tali atti, da ripartire tra il personale che ha provveduto alla redazione diretta dei piani. Per prestazioni non espressamente previste dai tariffari professionali, il calcolo degli onorari di riferimento saranno valutati a discrezione, derivandoli per analogia, dai compensi per prestazioni similari, in accordo, ove ve ne fosse la necessità, con i Consigli degli Ordini competenti per territorio, e approvati in via definitiva dal Consiglio d'Amministrazione dell'ente.
5. Qualora l'incarico per la redazione degli atti di pianificazione venga affidato all'esterno, al personale interno non viene corrisposto alcun compenso incentivante.
6. Ogni anno, in sede di formazione del bilancio di previsione, sono individuati, anche con riguardo alla programmazione triennale, gli interventi da progettare e gli atti di pianificazione da realizzare direttamente all'interno dell'ente, con l'indicazione dei termini temporali massimi di presentazione dei relativi elaborati e/o di aggiudicazione e/o consegna dei lavori, in coerenza con la programmazione delle attività ed in funzione delle esigenze organizzative e gestionali dell'ente.
7. Il fondo di cui ai precedenti commi viene quantificato dal Direttore Generale ed è al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, compresa la quota a carico dell'Amministrazione (es. IRAP, assicurazioni, ecc.).
8. L'Ente provvede alla stipulazione per intero di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati. La denuncia di inizio attività alla Società di assicurazione dovrà essere effettuata dal Responsabile Unico del procedimento, che dovrà trasmettere in allegato i provvedimenti di nomina e di

finanziamento dell'opera, nonché le note di accettazione degli incarichi ricevuti. La segnalazione di fine attività dovrà essere effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, che dovrà trasmettere in allegato i provvedimenti di collaudo dei lavori ed il relativo atto di approvazione amministrativa.

9. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno, costituiscono economie, come stabilito dall'articolo 92, comma 5 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. come recepito con l.r. n.12/2011 e integrano le somme a disposizione per eseguire ulteriori interventi.
10. Costituiscono economie, altresì, le somme non corrisposte al personale, ai sensi degli artt.10 e 11 del presente regolamento.

Art. 5 - Conferimento degli incarichi

1. Per ogni intervento o atto di pianificazione da realizzarsi, il Consorzio può avvalersi in forma temporanea, anche ai sensi dell'art.90, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. come recepito con l.r. n.12/2011, di personale qualificato nei settori attinenti il S.I.I. dipendente degli enti consorziati, delle strutture tecniche delle Autorità d'Ambito, delle aziende e dei consorzi pubblici che erogano il servizio, di enti e società senza fini di lucro. A tale fine il Direttore Generale, con specifico atto di interpello rivolto ai soggetti di cui sopra, specificando le tipologie di incarico che si rendono necessarie, meglio indicate al successivo comma 8 del presente articolo, provvede alla individuazione delle figure idonee.
2. il Direttore Generale, con apposita determinazione, individua quindi il Responsabile Unico del Procedimento e successivamente, su proposta di quest'ultimo, formulata tenendo conto dell'effettivo livello di competenza professionale posseduta dai richiedenti, provvede ad individuare lo staff di progettazione e ad istituire l'ufficio di Direzione Lavori e a nominare, ove necessario, il collaudatore.
3. Con la determinazione di cui al comma 2 viene inoltre:
 - a. individuato l'intervento o l'atto di pianificazione da realizzare;
 - b. identificato l'importo posto a base di gara dell'intervento, ovvero, per gli atti di pianificazione, l'importo complessivo da corrispondere ai sensi degli art.92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 163/06;
 - c. stimato l'ammontare dell'incentivo da ripartire, ai sensi del presente regolamento;
 - d. fissato il termine da assegnare al gruppo di lavoro per la consegna di tutti gli elaborati;
 - e. individuato l'elenco del personale incaricato, compreso il responsabile unico del procedimento, con indicato il compito assegnato a ciascuno.
4. L'individuazione del personale di cui al comma 1 cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesta per il singolo intervento.
5. Le figure che costituiscono il gruppo di lavoro, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, sono le seguenti:
 - a. Responsabile unico del procedimento;
 - b. Progettista (soggetto firmatario del progetto o dell'atto di pianificazione del quale si assume la responsabilità) e personale che abbia partecipato alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione, nelle varie forme del preliminare, definitivo ed esecutivo o del livello unico di progettazione ove previsto per quanto attiene la progettazione delle opere pubbliche;
 - c. Coordinatore per la progettazione ex art. 91 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
 - d. Direttore dei lavori(*);
 - e. Coordinatore per l'esecuzione ex art.92 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
 - f. Collaudatore;



- g. Personale che abbia collaborato con i soggetti di cui sopra;
- h. Personale tecnico e/o amministrativo che abbia collaborato con i soggetti di cui sopra anche ai fini dell'attuazione e definizione del procedimento espropriativo.

(*) Tra le attività di Direzione dei Lavori si intendono anche quelle necessarie per l'organico inserimento dell'opera nel circuito funzionale del servizio ivi incluse le relazioni con gli Enti coinvolti.

Art.6 – Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici del settore competente che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'art.5, che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione.

Art.7 – Prestazioni professionale specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, il documento preliminare alla progettazione, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati in quanto non configurabili come atti di progettazione.

Art.8 – Ripartizione dell'incentivo della progettazione

1. Il compenso incentivante è ripartito fra i componenti del gruppo di lavoro secondo le percentuali di cui alla Tabella "B", allegata al presente Regolamento.
2. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti dall'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico stesso, costituiscono economie di spesa, in conformità a quanto stabilito dall'art.92, comma 5, del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. come recepito con l.r. n.12/2011.
3. La ripartizione è effettuata dal Direttore Generale su proposta del Responsabile Unico del Procedimento; qualora, per motivi non imputabili al nucleo di progettazione, l'intervento non venga portato a completamento, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate

Art.9 – Ripartizione dell'incentivo per la redazione degli atti di pianificazione

1. Il compenso incentivante è ripartito fra i componenti del gruppo di lavoro secondo le percentuali di cui alla Tabella "C", allegata al presente regolamento.
2. La ripartizione è effettuata dal Direttore Generale su proposta del RUP.

Art.10 – Ritardato adempimento delle prestazioni

1. Con la determinazione di individuazione del gruppo di lavoro viene fissato, fra l'altro, il termine per la consegna degli elaborati. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le seguenti penalità:
 - a. Ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1 per cento dell'incentivo o della sua quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
 - b. Ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità pari al 3 per cento dell'incentivo, relativo alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10 giorni;
 - c. ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione dell'incentivo, o della sua quota se

- frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
- d. ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;
 - e. nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentito il responsabile unico del procedimento.
2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'Incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

Art. 11 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:
 - a. qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un decimo;
 - b. qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un quarto;
 - c. nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto della metà;
 - d. qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate a distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano;
 - e. nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentito il responsabile unico del procedimento.
2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al

- comma 1, lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.
 4. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all'articolo 10, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore alla quota di incentivo relativa al progetto o all'atto di pianificazione.

Art. 12 - Liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione dell'incentivo, in relazione alle singole fasi esposte nelle Tabelle "B" e "C", è disposta con determinazione del Direttore Generale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai componenti del gruppo di lavoro.
2. L'attestazione sul rispetto delle scadenze assegnate e l'eventuale applicazione delle penali deve essere inserita nella determinazione di liquidazione.
3. La liquidazione è disposta entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui alle sopraccitate tabelle "A" e "B".
4. L'incentivo corrisposto al singolo incaricato non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo lordo, tale limite è ridotto al 75% per le posizioni dirigenziali;
5. Relativamente alle attività di progettazione si specifica che esse ricomprendono tutte le attività riportate nella tabella B.

Art.13 - Correlazione di compensi con le altre forme di incentivazione

1. Il personale incaricato che partecipa al compenso incentivanti di cui all'art. 1 non può effettuare, durante il tempo assegnato o impiegato per le attività e per le prestazioni inerenti, lavoro straordinario per svolgere le predette funzioni. Le eventuali attività che richiedano un intervento al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari, in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione.

Art.14 – Applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento, approvato con deliberazione assembleare n.8/2007, di recepimento dell'art.18 del testo della legge n. 109/94, coordinato con le norme recate dell'art. 1 della l.r. 21.08.2007 n. 20, abrogato dalla l.r. n.12/2011 di recepimento del D.lgs.163/2006.
2. Il presente Regolamento si applica per le tutte le prestazioni tecniche affidate a partire dalla data di approvazione dello stesso, esso continuerà a trovare applicazione anche in caso di modifiche successive all'aliquota massima fissata, per come disposta per legge.

Art.15 – Incompatibilità

1. Al personale incaricato della progettazione si applicano le stesse norme sulla incompatibilità previste dalle vigenti normative nel caso di incarichi di progettazione a liberi professionisti.



TABELLA "A"

A. Interventi di manutenzione ordinaria: aliquota del 0,50%

Date le caratteristiche tipologiche delle prestazioni, tale percentuale viene applicata esclusivamente per la sola attività di cui alla tabella B, punto B.2. Per le restanti attività di cui alla Tabella B vengono applicate le relative percentuali di cui alla Tabella A in relazione al corrispondente importo dei lavori.

Esempio 1 – importo dei lavori € 1.000.000,00

- a) Attività: Responsabile del Procedimento (punto B.1)
 $\text{Importo lavori} \times A.1 \times B.1 = € 1.000.000,00 \times 2\% \times 20\% = € 4.000,00$
- b) Attività: progettista – progetto preliminare (punto B.2)
 $\text{Importo lavori} \times 0,50\% \times B.2 = € 1.000.000,00 \times 0,50\% \times 5\% = € 250,00$
- c) Attività: Direzione Lavori (punto B.5)
 $\text{Importo lavori} \times A.1 \times B.5 = € 1.000.000,00 \times 2\% \times 25\% = € 5.000,00$

B. Interventi di manutenzione straordinaria o nuove opere, massimo fino a 2,00%, così determinati:

cod.	Importo Intervento	Percentuale
A.1	Fino a euro 2.000.000,00	2,00
A.2	Fino a euro 6.000.000,00	1,90
A.3	Fino a euro 20.000.000,00	1,80
A.4	Superiore a 20.000.000,00	1,70

Per importo intermedi si procede alla determinazione della percentuale per interpolazione lineare (es. per € 3.000.000,00 incentivo = 1,88%)

Date le caratteristiche tipologiche delle prestazioni, tale percentuale non viene applicata alla sola attività di cui alla Tabella B, punto B.1 (Responsabile del procedimento) e per la quale si applica sempre la percentuale di cui al punto A.1 indipendentemente dall'importo dei lavori.

Per le restanti attività di cui alla Tabella B vengono applicate le relative percentuali di cui alla tabella A in relazione al corrispondente importo dei lavori.

Esempio 2 – Importo dei lavori: € 3.000.000,00

- a) Attività: Responsabile del Procedimento (punto B.1)
 $\text{Importo lavori} \times A.1 \times B.1 = € 3.000.000,00 \times 2\% \times 20\% = € 12.000,00$
- b) Attività: Progettista – progetto preliminare (punto B.2)
 $\text{Importo lavori} \times (\text{interpolazione } A.1 - A.2) \times B.2 = € 3.000.000,00 \times 1,88\% \times 5\% = € 2.820,00$
- c) Attività: Direzione Lavori (punto B.5)
 $\text{Importo lavori} \times (\text{interpolazione } A.1 - A.2) \times B.5 = € 3.000.000,00 \times 1,88\% \times 25\% = € 14.100,00$



TABELLA "B" CRITERI RIPARTIZIONE FONDO PER OPERE ED INTERVENTI SPECIALI				
Cod	Ruolo	Attività		Modalità di liquidazione
		%	Sotto categorie	
B.1	Responsabile del procedimento	25%		dopo l'approvazione del progetto definitivo nella misura del 20%; dopo l'approvazione del progetto esecutivo nella misura del 20%; dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento dei lavori nella misura del 10%; progressivamente all'avanzamento lavori in occasione dell'emissione dei SAL nella misura del 40% il restante 10% all'approvazione degli atti di collaudo
B.2	Progettisti e collaboratori alla progettazione sia tecnici che amministrativi	30%	5%* Progetto preliminare 10%** Progetto definitivo 15% Progetto esecutivo	100% dopo l'approvazione del progetto preliminare, dopo l'approvazione del progetto definitivo, dopo l'approvazione del progetto esecutivo
B.3	Coordinatore per la progettazione (D.Lgs.81/08)	5%		20% dopo l'approvazione del progetto preliminare, 40% dopo l'approvazione del progetto definitivo, 40% dopo l'approvazione del progetto esecutivo
B.4	Direzione Lavori	25%		progressivamente all'avanzamento lavori in occasione dell'emissione dei SAL nella misura del 90% il restante 10% all'approvazione degli atti di collaudo
B.5	Coordinatore per l'esecuzione (D.Lgs.81/08)	10%		progressivamente all'avanzamento lavori in occasione dell'emissione dei SAL nella misura del 90% il restante 10% all'approvazione degli atti di collaudo
B.6	Collaudo	5%		100% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
	Totali	100%		

(*) Elevato al 10% nel caso di appalto concorso o concessione

(**) Elevato al 15% nel caso di appalto integrato

TABELLA "C" CRITERI DI RIPARTIZIONE FONDO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE***			
Ruolo/servizio	%	Sotto categorie	Modalità di liquidazione
Responsabile del procedimento	12%		dopo l'adozione
Progettisti	85%	60% progettisti 20% collaboratori progettisti	40% dopo la consegna degli elaborati 60% dopo l'adozione
Collaboratori amministrativi	3%		40% dopo la consegna degli elaborati 60% dopo l'adozione
totale	100%		

(***) Solamente nell'ipotesi che la redazione degli atti di pianificazione non venga affidata all'esterno.

